



**CONSORZIO UNIVERSITARIO
DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE**

STATUTO – C.U.E.I.M.

Approvato dall'Assemblea nella seduta dell'8 giugno 2016

Sede legale:

VERONA - 37129 – Via Interrato dell'Acqua Morta, 26

Tel. 045/597655 Fax 045/597550

cueim@legalmail.it – www.cueim.org

Art. 1 - Costituzione del C.U.E.I.M.

Il Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (C.U.E.I.M.) costituito nel 1982 ai sensi e per i fini degli artt. 60 e 61 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.08.1933, n° 1592, è un ente senza fini di lucro, a base associativa.

Il C.U.E.I.M. ha acquisito la personalità giuridica su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi del citato articolo 61 con Decreto del Presidente della Repubblica del 17/05/1989.

Art. 2 - Associati

Gli associati si dividono in:

- a) fondatori, che si identificano con i sottoscrittori dell'atto costitutivo;
- b) sostenitori, cioè tutte quelle persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni pubbliche e private, che avendone fatto richiesta con l'impegno ad assolvere gli obblighi del presente Statuto, siano accettati dal Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza; si distinguono in associati tenuti al versamento di contributi e associati non tenuti;
- c) onorari, le persone scelte, per particolari meriti, dall'Assemblea su designazione del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza.

Il rapporto associativo prosegue di anno in anno, con facoltà di recedere con preavviso di almeno un semestre.

L'associato sostenitore, tenuto al versamento dei contributi, si impegna a versare i contributi stessi come determinati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6.

Le Università sono esentate da tali contributi, essendo loro riconosciuta la possibilità di consentire al C.U.E.I.M. l'utilizzo di spazi per uffici, l'uso delle proprie biblioteche, l'accesso alle proprie banche dati, ed ai centri di elaborazione dati, nonché l'impiego di risorse umane e di altre strutture e servizi a supporto delle attività di ricerca e di formazione.

Gli associati onorari non sono obbligati a dare contributi finanziari.

Gli associati si distinguono in due categorie:

- Università italiane, sia pubbliche che private, ad ognuna delle quali è riconosciuta la facoltà di indicare ai sensi del presente Statuto, un membro nel Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza;
- altri associati, pubblici, privati, Università straniere e onorari.

La partecipazione dei rappresentanti di entrambe le categorie di associati al Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza è disciplinata dal presente statuto.

Art. 3 - Scopo

Il C.U.E.I.M., intende configurarsi come un network aperto di università e di imprese che condividono il valore della produzione e diffusione della conoscenza a sostegno del progresso sociale a supporto di processi di sviluppo socio-economico nel territorio. In tale ambito il C.U.E.I.M., si propone di promuovere e svolgere una funzione di raccordo, tra attività pratiche e ricerche teoriche, nel campo dell'economia manageriale e delle discipline aziendalistiche, socio-economiche tecnico-scientifiche, attraverso interventi di studio, ricerca, formazione, divulgazione e promozione anche con gruppi inter-disciplinari a livello sia di settore, sia di ambito territoriale. Più in dettaglio gli scopi del C.U.E.I.M. sono:

- a) compiere studi e ricerche di carattere metodologico ed empirico sui temi dell'economia manageriale, su problemi di governo delle organizzazioni profit e non profit, socio-economici, ambientali, energetici ed in generale connessi con la ricerca scientifica;
- b) promuovere lo sviluppo di attività e territori, anche sulla base di convenzioni con enti territoriali, incrementandone le capacità progettuali e realizzative di processi di efficientamento – infrastrutturale, idrico, energetico, logistico, in un contesto di sostenibilità, in armonia con le linee di sviluppo dell'Unione Europea;
- c) promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico del Paese ed in particolare il suo progressivo accreditamento nei circuiti internazionali anche mediante l'inserimento nei prestigiosi elenchi Unesco;

- d) svolgere attività didattica, di divulgazione e di formazione sui predetti argomenti, anche in collaborazione con Centri ed Enti sia pubblici sia privati nazionali ed esteri;
- e) curare la pubblicazione di volumi e riviste sui risultati delle attività compiute, e su problemi che rientrano nello scopo sociale;
- f) indire convegni e svolgere seminari pubblici su argomenti di interesse con particolare riguardo a quelli proposti da singoli associati;
- g) assegnare borse di studio e ricerca finalizzate alle attività di cui ai punti precedenti;
- h) fornire servizi logistici, informatici, di comunicazione e di coordinamento per l'esecuzione delle attività istituzionali.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il C.U.E.I.M. potrà agire anche in collaborazione con centri ed enti, sia pubblici che privati, nazionali ed esteri.

In questa prospettiva il C.U.E.I.M. potrà assumere partecipazioni o interessenze in società o enti.

Gli eventuali avanzi di gestione non verranno distribuiti agli associati ma destinati ad attività di ricerca nel quadro dei fini istituzionali del C.U.E.I.M.

Art. 4 - Sede e patrimonio del C.U.E.I.M.

Il C.U.E.I.M. ha sede legale e amministrativa in Verona.

Possono essere istituite sedi operative presso le singole Università associate ed uffici in altre località nazionali od estere.

Il C.U.E.I.M. è dotato di un proprio patrimonio.

Concorrono a formare il patrimonio di cui il C.U.E.I.M. è dotato gli eventuali avanzi di gestione, i beni, i servizi e le altre utilità messi a disposizione del C.U.E.I.M. dagli associati a norma dell'articolo 2 o da terzi che si siano allo scopo obbligati. Alla cessazione dell'attività il patrimonio verrà devoluto a norma di quanto previsto al successivo art. 13 del presente statuto.

Art. 5 - Organi

Il governo del C.U.E.I.M. è di tipo dualistico basato sul Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza nominato dall'Assemblea e sul Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza stesso.

Sono pertanto organi del C.U.E.I.M.:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di controllo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del C.U.E.I.M. ai sensi del successivo art. 7.

Art. 6 – Assemblea

Fanno parte dell'Assemblea tutti gli associati del C.U.E.I.M. a qualsiasi categoria appartengano; per le Università intervengono i Rettori o loro delegati e per gli altri soggetti giuridici associati i rappresentanti legali degli stessi o loro delegati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altro membro mediante delega scritta; un membro non può ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni volta che lo richieda il Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza o almeno un terzo dei membri.

L'Assemblea viene convocata con lettera dal Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza, contenente l'ordine del giorno ed inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza; il termine è ridotto a 5 giorni se la convocazione avviene con telegramma.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando sia accertata la presenza - di persona o per delega - di almeno la metà più uno degli associati, in prima convocazione, e in seconda convocazione qualunque sia il numero di presenti.

Per modificare lo Statuto o per deliberare lo scioglimento del C.U.E.I.M. occorre comunque che almeno due terzi dei membri, esclusi gli associati onorari, esprimano il loro voto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Sulle proposte di modifica dello statuto il voto può essere espresso anche per lettera, fermo restando il disposto di cui al capoverso precedente; mentre per lo scioglimento si richiede la presenza dell'associato o suo delegato.

L'Assemblea, tenuto conto delle eventuali indicazioni delle Università associate italiane pubbliche e private, nomina i membri del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza di cui al successivo art. 7 nel rispetto del numero previsto dal minimo di 15 al massimo di 35, il suo Presidente e l'Organo di Controllo, determina il contributo sociale, approva il bilancio consuntivo, ratifica l'ingresso di nuovi associati e la cooptazione di nuovi membri nel Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza ai sensi dell'art. 7 del presente statuto anche con effetto retroattivo, delibera eventuali modifiche dello Statuto e decidere lo scioglimento del C.U.E.I.M.

Può nominare un Presidente onorario tra personalità universitarie e non che si siano particolarmente distinte per meriti scientifici, operativi o per il sostegno dato alle attività sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza che designa il segretario della stessa; il Presidente accerta il diritto degli associati alla partecipazione e al voto, constata la regolarità di costituzione, ne regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

Art.7 - Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza

Il Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza dura in carica cinque anni, è rinnovabile ed è composto da 15 a 35 membri.

Al Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza partecipano di diritto i rappresentanti designati dalle Università associate italiane pubbliche e private e tanti membri eletti dall'Assemblea fino al massimo previsto del numero dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso da avviare ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio è convocato anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza, anche per mezzo di delega, di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ogni membro può farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio da altro componente facente parte del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio non può ricevere più di una delega.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio può riunirsi, oltre che presso le sedi del C.U.E.I.M., presso una qualunque delle Università associate o presso altri Enti o Istituzioni.

Il Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza ha le seguenti attribuzioni:

- a) nomina, anche al fine di contribuire a valorizzare il radicamento culturale e territoriale del C.U.E.I.M., fino ad un massimo di due Vice-Presidenti; in caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Vice-Presidente più anziano di età. La firma del Vice-Presidente attesta quanto sopra;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione che assume la rappresentanza legale dell'Ente e i membri del Consiglio di Amministrazione nel numero non superiore a 5. Formula gli indirizzi al Consiglio di Amministrazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati tra i membri del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza ai sensi del presente articolo decadono dal loro ufficio;
- c) redige ed approva il regolamento di esecuzione dello Statuto;
- d) sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati, previo un suo processo valutativo, il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione corredandolo con una propria relazione;
- e) delibera l'ingresso di nuovi associati da sottoporre per ratifica all'Assemblea ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.
- f) coopta nei limiti fissati dal presente statuto, ulteriori membri da sottoporre per ratifica all'Assemblea;
- g) nomina un Comitato Scientifico-Tecnico ed il suo Presidente al quale possono essere affidate funzioni di consulenza e di indirizzo scientifico sia al Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza che al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico-Tecnico ed il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico-Tecnico è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza.

Il Comitato Scientifico-Tecnico decade contestualmente al Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza possono avvenire per via telematica, in audio e/o videoconferenza.

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque. Dura in carica per cinque anni.

Provvede alla gestione ordinaria e straordinaria del C.U.E.I.M. sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza.

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza ai sensi del precedente articolo 7,

- a) rappresenta legalmente il CUEIM a tutti gli effetti;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e ne dirige i lavori;
- c) sovrintende alla predisposizione del bilancio;
- d) trasmette al Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) Sovrintende alla individuazione delle strategie ed alla determinazione delle conseguenti linee operative.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice-Presidente che in caso di assenza o impedimento del Presidente, svolge le sue funzioni. L'apposizione della firma del Vice-Presidente attesta quanto sopra.

Qualora per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione di un suo componente si provvederà alla sostituzione per cooptazione previa consultazione e parere vincolante del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente mediante avviso da trasmettere ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche su richiesta motivata di due dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il componente del Consiglio di Amministrazione, che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni, decade dall'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga e sentito il parere del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza, può nominare un Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza, nomina il Direttore del C.U.E.I.M. che, d'intesa con il Presidente, può assumere anche compiti di coordinamento delle attività del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono per via telematica, in audio e/o videoconferenza.

Art. 9 Organo di Controllo

L'organo di controllo è composta da un numero di membri effettivi non superiore a tre. Dura in carica un triennio.

Nel caso che l'organo sia costituito da più di una persona i componenti nominano il Presidente.

Art. 10 - Finanziamento

Il C.U.E.I.M. finanzia le proprie attività con i contributi degli associati, con le commesse di ricerca e con le eventuali sovvenzioni e dotazioni particolari che gli verranno a titolo grazioso da qualsivoglia parte.

Art. 11- Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea alla chiusura dell'esercizio e comunque non oltre sei mesi dalla stessa.

Art. 12- Regolamento

Per l'attuazione del presente Statuto sarà emanato un regolamento di esecuzione redatto ed approvato dal Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza.

Art. 13- Devoluzione dei beni residui

Allo scioglimento del C.U.E.I.M. i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti secondo deliberazione dell'Assemblea degli associati presa a maggioranza di tre quarti, su proposta del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza a favore di altra istituzione che dia garanzia di poter proseguire efficacemente i medesimi scopi del C.U.E.I.M., nominando il liquidatore che potrà anche essere un amministratore uscente.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di sua approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria. Dalla data di entrata in vigore tutti i precedenti organi amministrativi decadono e si procederà alla nomina dei nuovi organi previsti dall'art. 5 sub a, b e c del presente Statuto.

In sede di prima applicazione si intendono nominati nel Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione; tale Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

Parimenti, anche il Consiglio di Amministrazione nominato dopo l'approvazione del presente Statuto, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

Il presente Statuto, dopo l'approvazione, sarà trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.